

CITTA' DI  
VENEZIA



*Comune di Venezia*  
*Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile*

Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 nonché dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la definizione e l'attuazione del "Programma unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, Via San Giuliano" e contestuale Variante al Piano degli Interventi n. 40.  
Mandato al Sindaco

---

**PARERE MUNICIPALITA' e  
CONTRODEDUZIONE**

---

## **CONTRODEDUZIONE**

In riferimento parere espresso dalla Municipalità di Mestre-Carpenedo con deliberazione n. 1 del 09/01/2020, che si allega alla presente controdeduzione, si rileva che le motivazioni del parere contrario non vengono chiaramente indicate nel deliberato. I motivi sono sommariamente deducibili dalle premesse e possono essere riassunti come segue:

### 1 nel primo considerato che viene scritto:

"...l'incompatibilità sostanziale della Variante al Piano degli Interventi e della zonizzazione proposta nell'Allegato 10 proponendo il cambio d'uso da verde urbano attrezzato ad attività produttive violando i vincoli di cui agli art.5 - 6 - 13 - 15 - 17 del PAT, gli Itinerari e percorsi di interesse storico testimoniale e paesaggistico di cui all'art.11 del PAT, il corridoio ecologico di cui all'art.12 del PAT, l'ambito di tutela e del sito di interesse naturalistico ambientale di cui agli art.36 e 42 del PAT;"

La Variante al PI in oggetto non modifica la zonizzazione di Piano, permane la zona territoriale omogenea del Vua, normato ai sensi dell'art. 47 della N.T.S.A. della Vigente V.P.R.G. per la Terraferma. In sintesi la Variante al Piano degli Interventi stabilisce obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione con le limitazioni e puntualizzazioni imposte nell'Accordo di Programma e consiste:

- a) nella scelta di intervenire in corrispondenza delle "opere incongrue ed elementi di degrado" attraverso il recupero in loco ed interventi di mitigazione dell'impatto negativo. Tali attrezzature e servizi di maggiore rilevanza, quali sono le attività esistenti su area Comunale nel polo d'interscambio modale delle merci a servizio della Città Antica, assumono per questo particolare ambito valore di attrezzature d'interesse comune e vengono sottoposte dalla presente variante a puntuali modalità di intervento;
- b) nel riconoscimento del cantiere nautico esistente su area comunale in corrispondenza dell'edificio sottoposto a Vincolo monumentale ex D.Lgs 42/2004 - Archeologia industriale (previsto anche all'interno del progetto del parco del 1997). Si tenga conto che nel progetto del Parco di San Giuliano del 1997 l'attività cantieristica è dichiarata compatibile con il Parco.
- c) nella limitazione dell'uso e dell'edificabilità degli ambiti dei nuovi parcheggi Ater e del Verde Pubblico. Tali ambiti vengono sostanzialmente privati della possibilità edificatoria offerta dall'art. 47 delle NTSA della VPRG per la Terraferma e vincolati ad un uso puntuale;
- d) nella dotazione aggiuntiva al Parco di aree verdi, spazi di sosta, nuova viabilità, approdi pubblici, percorso pedonale lungo la riva del Canale, tutte opere ritenute compatibili con il parco nel citato progetto del 1997;

### 2 nel primo rilevato che inoltre è scritto:

"Rilevato che non è prevista alcuna Linea di Forza del trasporto lagunare lungo il Canal Salso e Punta San Giuliano come previsto dalla Tavola 4A Carta delle Trasformabilità del PAT;"

La Tavola 4a Carta Trasformabilità del P.A.T. individua in corrispondenza della Punta di San Giuliano l'arrivo di una "Linea di Forza del Trasporto Lagunare" normata ai sensi dell'art. 35 delle N.T. del P.A.T.;

3 nel secondo rilevato che è scritto:

"Rilevato che altre situazioni per effettuare l'interscambio di merci tra terraferma e città d'acqua in posti logisticamente più comodi risulterebbero più fruibili ed economici;"

Non risultano agli atti proposte e studi alternativi che confermino tale affermazione. Tuttavia risulta agli atti una "disposizione di autorizzazione", la n.24 del 2006, con la quale il Sindaco di Venezia, quale Commissario del Governo delegato al traffico acqueo della Laguna di Venezia, ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione delle attività lungo la riva del Canale di San Giuliano, annullata dal Tar del Lazio;

4 viene evidenziato che:

"Evidenziato che la cittadinanza si è espressa chiaramente contro il permanere delle attività economiche lungo via San Giuliano;"

Le forme di consultazione della cittadinanza previste per il provvedimento in oggetto sono previste dall'articolo 7 della L.R.V. 11/04 e 34 del D.L.gs n. 267/2000. Gli elaborati dell'Accordo di Programma sono stati depositati presso la segreteria del Comune per 10 giorni, dell'avvenuto deposito è stato dato avviso sull'albo pretorio del Comune e della Città Metropolitana interessati e mediante affissione di manifesti e fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque poteva presentare osservazioni. Entro la scadenza del 30 Dicembre sono pervenute 4 osservazioni, che sono state controdedotte. Pertanto il presente punto non può ritenersi sostanzialmente un motivo circostanziato per il parere contrario.

5 viene indicato quanto segue:

"Contestato, infine, che, per le motivazioni sopra riportate, sussistano le evidenti ragioni di pubblico interesse espresse nella Proposta di Delibera;"

Le ragioni del pubblico interesse vengono chiaramente esplicitate nel testo della Deliberazione di mandato e non vengono annullate da quanto evidenziato.